

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1512-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE PIASENTI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GENNAIO 1966

---

Comunicata alla Presidenza il 23 marzo 1966

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, conclusa ad Atene il 19 marzo 1965

---

ONOREVOLI SENATORI. — Circa un anno fa venne firmata fra i rappresentanti dei Governi greco ed italiano una Convenzione per evitare che le persone fisiche o giuridiche residenti in uno o in ambedue gli Stati contraenti siano sottoposte a duplice tassazione sul reddito.

Analoghe Convenzioni erano state in precedenza firmate con altri Paesi, e questa di cui ci occupiamo era tanto più necessaria per la crescente intensità di cointeressenze di imprese dei due Stati particolarmente nel campo dei trasporti aerei e marittimi.

I principi informativi della presente Convenzione sono:

a) evitare — come s'è detto — la doppia imposizione in materia di reddito;

b) evitare che ciò danneggi più l'una che l'altra parte;

c) evitare che si possano creare abusi, da parte dei contribuenti italiani o greci, o si possa nascondersi in qualche piega o situazione non espressamente considerata.

La stipulazione è stata assai laboriosa anche per le diverse strutture tributarie dei due Paesi: si pensi che per la Grecia sono elencati solamente 3 generi di imposte sul reddito, mentre per l'Italia si giunge a 6, senza contare le imposte regionali, provinciali, comunali e camerali.

Senza addentrarmi nella illustrazione di tutti i particolari tecnici della Convenzione del 19 marzo 1965, mi accontenterò di illustrare, all'articolo 4, la doverosa meticolosità con cui si è definita la portata della dizione « residente di uno Stato contraente », secondo una quadruplici casistica; agli articoli 23 e 5 il significato di « nazionali », rispettivamente, e quello di « stabile organizzazione dell'impresa », che è il punto di partenza per fissare la competenza dell'imposizione.

Particolarmente difficile fu giungere ad una soluzione soddisfacente del problema

che si riferisce alla tassazione dei dividendi delle società, data la notevole diversità delle due legislazioni in materia.

Pare al relatore che possa interessarci, in questa sede, particolarmente l'articolo 8, dove è fissata una norma che era alquanto attesa dalla nostra Compagnia aeronautica di bandiera; secondo essa, dal 1° gennaio 1955, i redditi derivanti dall'esercizio di aeromobili in traffico internazionale sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa. Per quanto riguarda la navigazione marittima, lo stesso articolo 8, ad evitare gli abusi delle bandiere-ombra, stabilisce che i redditi derivanti dall'esercizio in traffico internazionale sono esenti da tassazione in uno dei due Stati, purchè nell'altro non solo sia registrata la nave, ma risieda anche l'impresa.

Un'altra norma, che si cita a modo di esempio, per la sua applicazione prevedibilmente ampia, è quella contenuta all'articolo 10 e riguarda la tassazione dei dividendi. Qui si sono conciliati i due sistemi di tassazione italiana e greca stabilendo che i dividendi di società residenti in uno dei due Stati sono tassabili nello Stato dei beneficiari. L'altro Stato può tassarli, però per non oltre il 25 per cento dell'ammontare lordo. Analogamente l'articolo 12, pure di larga applicazione, stabilisce che i canoni provenienti da uno dei due Stati sono tassabili solo nello Stato del beneficiario.

L'accordo consta di 28 articoli, dei quali il relatore (data la particolare competenza di questa Commissione) ha voluto limitarsi a citare qualcuno, a illustrazione dei principi fondamentali che hanno ispirato le parti contraenti nella non facile stesura della presente Convenzione, della quale pare opportuno chiedere la ratifica, nel quadro di una definitiva regolarizzazione delle molte correnti di interscambio fra i due Paesi amici.

PIASENTI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione fra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, conclusa ad Atene il 19 marzo 1965.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 27 della Convenzione stessa.